



OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA “PEC” DEGLI AMMINISTRATORI

A CURA DI

ANNA CASELLA
PAOLA FANA

Il D.L. 31.10.2025 n. 159 (c.d. Decreto Sicurezza Lavoro), in vigore dalla stessa data, ha fornito alcuni chiarimenti sull'obbligo, in capo agli amministratori delle società, di comunicare al registro delle imprese un domicilio digitale, ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata ("PEC"), già introdotto con la Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207).

In particolare il Decreto Sicurezza Lavoro ha stabilito che:

- sono obbligati alla comunicazione della PEC **l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione**. La norma limita a questi soggetti l'obbligo, che la Legge di Bilancio 2025 aveva esteso a tutti gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria: sono, pertanto, esclusi dall'obbligo gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse da quelle sopra individuate (Consiglieri, Presidente Comitato direttivo, ecc.);
- La PEC dell'amministratore deve essere **esclusiva, non potendo coincidere con quella della società**; è invece consentito che un amministratore in possesso di un indirizzo PEC personale comunichi lo stesso indirizzo con riferimento a tutte le cariche da amministratore dallo stesso ricoperte;
- I predetti amministratori devono comunicare la PEC al Registro Imprese **entro il 31 dicembre 2025** o in occasione dell'iscrizione della propria nomina o del rinnovo della carica (se precedente al termine di scadenza suindicato).

I soggetti obbligati che hanno comunicato in precedenza, come proprio domicilio digitale, quello dell'impresa sono pertanto obbligati a presentare la modifica del proprio domicilio digitale.

L'inottemperanza dell'obbligo comporta la sospensione delle domande di nomina o conferma delle suddette cariche presentate al Registro Imprese entro il termine del 31 dicembre 2025 senza irrogazione di alcuna sanzione. A partire dal 1° gennaio 2026, la mancata comunicazione della PEC dei soggetti obbligati comporterà l'irrogazione della **sanzione amministrativa da euro 206 ad euro 2.064** (eventualmente ridotta ad 1/3 del minimo in caso di invio della comunicazione con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza).

Va segnalato che Unioncamere e alcune Camere di Commercio, superando i precedenti orientamenti che nei mesi passati avevano aperto alla possibilità di utilizzare la PEC delle società, si sono allineati alla nuova norma, **confermando la necessità per i soggetti obbligati di dotarsi di una propria PEC personale**. Tuttavia, le posizioni di alcune Camere di Commercio (tra cui Milano e Torino) sono ad oggi ancora contrastanti tra loro in merito all'individuazione degli amministratori con poteri soggetti al suddetto obbligo. In particolare la Camera di Commercio di Milano ha espressamente previsto che tale obbligo sussiste anche per i consiglieri con poteri e per i consiglieri delegati, pur non essendo stati investiti della carica di amministratore delegato.

Per quanto attiene agli aspetti operativi della comunicazione, rinviando alle nostre precedenti circolari n. 13/2025 e n. 18/2025, pubblicate rispettivamente in data 5 maggio e 30 giugno scorso.

Lo Studio è a disposizione per l'inoltro delle comunicazioni e per eventuali approfondimenti.